



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREFETTIZIO DI CUI
ALL'ART. 8 DEL D.P.R. 571/1982
SERVIZIO DI CUSTODIA e CENTRI DI RACCOLTA VEICOLI
ANNO 2026**

PREMESSO che la normativa di cui al D.P.R. n. 571/1982 attribuisce al Prefetto il compito di predisporre l'elenco delle depositerie cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro nei casi diversi da quelli regolati dagli artt. 213 e seguenti del D.lgs. 285/1992 o nei casi regolati dagli stessi artt. 213 e seguenti C.d.S. nelle situazioni in cui la gestione dei sequestri e dei fermi *ex art. 214-bis* (istituto del custode-acquirente) risulti transitoriamente non operativa;

VISTE le circolari del Ministero delle Finanze 30 giugno 1998 n. 73620 e del Ministero dell'Interno 16 settembre 1998 n. 64, relative ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 8 co. 2 del D.P.R. 571/1982;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno 10 aprile 2019 n. 586 e 10 ottobre 2019 n. 14924, relative alle modalità di formazione dell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 571/1982;

VISTO l'art. 1 co. 1 del D.M. 22 ottobre 1999 n. 460 in ordine al conferimento di veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, ai centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui al sopra citato art. 8 co. 2 del D.P.R. 571/82;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno 2 luglio 2024 n. 7579 e 9 giugno 2025 n. 7260 per l'istituzione di apposita sezione di soggetti idonei per il conferimento dei veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari di cui al D.M. n. 460/1999, per le ditte che ne facciano esplicita richiesta di inserimento nell'elenco autorizzati *ex art. 8* del D.P.R. n. 571/1982 e che svolgano anche l'attività di autodemolizione;

RAVVISATA la necessità di procedere, per l'anno 2026, all'individuazione dei soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e dell'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché di redigere l'elenco dei centri di raccolta, individuati tra quelli "*già autorizzati dalle Amministrazioni competenti*" e, comunque, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso;

CONSIDERATO che l'individuazione dei soggetti cui affidare il servizio di custodia e dei centri di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e proporzionalità, tenuto conto della peculiarità del servizio e della relativa disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 571/1982 e al D.M. n. 460/1999;

RITENUTO di dover definire requisiti soggettivi e oggettivi tali da garantire elevati livelli di sicurezza, legalità e tutela ambientale, calibrati in maniera proporzionata alla natura e alla dimensione delle attività svolte, anche mediante rinvio alle vigenti norme tecniche in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 1129 del 22 giugno 2021, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per la verifica dei requisiti per l'inserimento nell'elenco prefettizio delle depositerie *ex art. 8* del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «*Codice dei contratti pubblici*»;



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

LA PREFETTURA DI AVELLINO COMUNICA

che per l'anno 2026 sono aperti i termini per la presentazione delle **richieste di iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e all'art. 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495** (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e dei centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile.

Le Ditte che intendono partecipare al presente avviso sono tenute a far pervenire nel termine prescritto la domanda di iscrizione debitamente compilata, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso.

Sarà necessario specificare nell'istanza se la domanda è presentata per il servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ovvero per l'attività di cui ai centri di raccolta o per entrambi, ferma restando la verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui al presente avviso nonché di quanto previsto nella circolare prot. n. 7260 del 09/06/2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, che si ritiene parte integrante del presente avviso.

L'iscrizione è subordinata, a pena di esclusione, al possesso dei **requisiti di cui al presente avviso**, nonché al rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

Art. 1 - REQUISITI SOGGETTIVI

I requisiti soggettivi devono essere posseduti dai soggetti di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, che devono rendere apposita dichiarazione ai fini della domanda di iscrizione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti anche dai soggetti dipendenti adibiti all'attività di depositaria, di cui devono comunicarsi i nominativi e le generalità, compresa la dichiarazione relativa alla residenza, ed allegarsi le dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi relativamente al possesso dei requisiti soggettivi.

I requisiti soggettivi sono:

- a) non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo sia intervenuta riabilitazione;
- b) non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza, nonché per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope», salvo sia intervenuta riabilitazione;
- c) non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri di custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro e, più in generale, al corretto svolgimento dell'attività di custode;
- d) non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale o alla misura di sicurezza personale, salvo sia intervenuta riabilitazione;
- e) avere i requisiti previsti dalla vigente legge antimafia in materia di concessione o autorizzazione, così come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 159/11 e dal D.Lgs. n. 218/12;
- f) assenza delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 97 del d lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- g) non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

ammissione alle procedure concorsuali.

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI

Oltre ai requisiti soggettivi di cui sopra, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al presente avviso, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti oggettivi:

- a) essere iscritto alla Camera di Commercio ai codici relativi allo svolgimento delle attività di traino e soccorso stradale ed allo svolgimento di attività di deposito e custodia per conto terzi;
- b) essere in regola e garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, di trattamento dei rifiuti e delle norme ambientali ove applicabili e tenuto conto della specifica attività svolta;
- c) essere in regola e garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza, regolarità contributiva e assistenziale nonché di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- d) avere nella legittima disponibilità (ovvero proprietà, affitto, comodato etc.) un'area rispondente ai requisiti del presente avviso;
- e) avere nella legittima disponibilità (ovvero proprietà, affitto, comodato etc.) carri soccorso idonei al prelievo e al trasferimento dei veicoli sequestrati, muniti di polizza RCA e RCT- "rischio di esercizio" di cui deve fornirsi copia delle carte di circolazione e delle polizze di RCA e RCT- "rischio di esercizio".

Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER I CENTRI DI RACCOLTA

Per i soggetti che richiedono l'iscrizione per le attività di cui ai centri di raccolta, in aggiunta ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del presente avviso, devono essere soddisfatti anche i seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività di demolizione e rottamazione;
- b) essere iscritto presso l'Albo Nazionale dei gestori ambientali per la categoria 5 – cod. CER 16/01/04 (veicoli fuori uso);
- c) essere iscritto nel registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) essere iscritto nell'elenco "white list" di cui all'art. 1, comma 52, della legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- e) possesso delle autorizzazioni in tema ambientale riconducibili al menzionato decreto n. 152/2006 e, nello specifico, all'articolo 208 ("Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti").

Art. 4 – REQUISITI DEI LOCALI E DELLE AREE DI CUSTODIA

I locali e le aree destinate allo svolgimento del servizio, sia da parte dei custodi di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 che da parte dei centri di raccolta di cui all'art. 1, comma 1, D.M. 460/1999, devono soddisfare requisiti idonei ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, tutela ambientale e funzionalità operativa, nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare, i locali e le aree devono:

- a) essere conformi alla normativa catastale, urbanistica ed edilizia vigente, come risultante dai relative titoli abilitativi;



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

- b) essere nella legittima disponibilità del depositario (proprietà, affitto, comodato, concessione demaniale o altro titolo idoneo), comprovata da idonea documentazione;
- c) avere una superficie complessiva congrua rispetto al volume di attività dichiarato, e comunque avere una superficie minima necessaria per contenere almeno 50 veicoli di categoria M1) insistendo, di norma, su un'unica particella catastale o su particelle contigue funzionalmente organizzate; dette aree possono essere scoperte e/o coperte e/o al chiuso e devono comunque essere nettamente delimitate (con idonea recinzione od altro, anche removibile) da eventuali aree destinate all'esercizio di altre attività; la sistemazione dei veicoli al suo interno dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi in soccorso;
- d) avere una parte di superficie da destinare alla custodia di almeno due veicoli incidentati con l'adozione di presidi atti a evitare ogni sversamento di reflui e garantire il loro corretto smaltimento. In particolare, per i depositi coperti o al chiuso i locali dovranno essere dotati di pavimentazione impermeabilizzata e di pozzetto di raccolta degli sversamenti, con l'onere di periodico svuotamento e smaltimento dei reflui; per i depositi all'aperto la superficie deve essere dotata di pavimentazione impermeabilizzata, con regolare smaltimento dei reflui e sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- e) essere collocati su un terreno privo di vincoli paesaggistici e/o urbanistici e/o idrogeologici e/o altri come emergenti dal Piano Regolatore che lo rendano inadatto all'uso di depositaria giudiziaria;
- f) essere muniti di idonea polizza assicurativa avente ad oggetto la responsabilità civile aziendale verso terzi - RCT, nonché contro il furto, incendio e danneggiamento dell'area e di quanto in essa custodito;
- g) garantire il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e, in particolare, del D.Lgs. n. 81/2008 e *ss.mm.ii.*;
- h) essere completamente delimitati con una idonea recinzione di altezza non inferiore a mt 2,5, rispetto al piano di campagna (interno od esterno) compreso i varchi adibiti ad accesso e/o esodo;
- i) essere dotati di sistema di illuminazione posto ad una altezza non inferiore a mt 5, che dev'essere rispondente alle prescrizioni di legge come da dichiarazione rilasciata da impresa e/o tecnico abilitato e deve essere conforme alle eventuali disposizioni in materia di inquinamento luminoso;
- j) l'area dovrà essere conforme alle normative in materia di prevenzioni incendi ed in particolare:
 - **PER LE DEPOSITARIE GIUDIZIARIE ALL'APERTO:**
 1. Suddivisione in settori di superficie, ciascuno, non superiore a 500 mq;
 2. Tra i diversi settori, di cui al precedente punto, deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3.00 m;
 3. Disponibilità di estintori di capacità estinguente almeno pari a 34° 233B e carica minima non inferiore a 6 Kg, in numero tale da assicurare una distanza di raggiungimento non superiore a 30 m;
 4. Rete idrica antincendio, qualora il numero complessivo di autoveicoli sia superiore a 100, considerando equivalenti a n. 1 autoveicolo n. 4 motocicli o ciclomotori. Per i criteri di



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

dimensionamento della rete idrica, il livello di pericolosità, con riferimento alle norme UNI 10779, è così stabilito:

- A) Superficie fino a 5000 mq: livello 1 – solo idranti a muro o naspi;
- B) Superficie da 5000 a 10000 mq: livello 2 – solo idranti a muro o naspi;
- C) Superficie superiore a 10000 mq: livello 2 – solo con idranti soprasuolo.

L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo *singola superiore*, come da norme UNI EN 12845, per le attività di superficie superiore a 10000 mq e di tipo *singola* negli altri casi.

- **PER LE DEPOSITERIE GIUDIZIARIE AL CHIUSO O LOCALI AL CHIUSO DI DEPOSITERIE GIUDIZIARIE ALL'APERTO:**

1. Se i locali al chiuso presentano una superficie superiore a 300 mq, vanno rispettate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 e 15 maggio 2020, e successive modificazioni;

2. Se i locali al chiuso presentano una superficie non superiore a 300 mq, vanno assicurati i requisiti tecnici antincendio di cui alla lettera del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - DCPREV n. 17496 del 18/12/2020.

Per le misure gestionali di **tutte le depositerie, siano esse all'aperto, con o senza locali al chiuso**, i lavoratori ivi operanti dovranno essere formati per *addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze* con un corso di formazione almeno di livello 2 ossia di durata almeno di 8 ore, i cui contenuti minimi dovranno essere rispondenti a quelli stabiliti dal DM Interno 02/09/2021 (allegato III – Corso di Tipo 2-FOR).

L'attuazione delle predette prescrizioni dovrà essere illustrata tramite documentazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, che dovrà comprendere, almeno, una relazione tecnica ed una planimetria, in opportuna scala di rappresentazione;

- k) essere sottoposti a vigilanza continua 24h al giorno, mediante sistema di videosorveglianza e/o utilizzo di personale adibito in modo specifico alla sorveglianza;
- l) essere delimitata con separazione netta da altra area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività o servizio;
- m) essere dotati di idoneo servizio igienico a disposizione dell'attività;
- n) avere posti auto di dimensione minima 2,00 mt x 5,00 mt, opportunamente delineati sulla pavimentazione con apposita vernice.

Ai fini della domanda e della successiva iscrizione è richiesta la presentazione di una relazione asseverata di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale, corredata anche da una planimetria in scala 1:200, in cui risultino rispettate, come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998, le seguenti prescrizioni:

- I. congrua superficie dell'area adibita a depositaria, non inferiore alla superficie necessaria per il contenimento di almeno 50 autoveicoli idoneamente sistemati, opportunamente recintata fino ad una altezza non inferiore a metri 2,50, protetta ed illuminata da un'altezza non inferiore a metri 5, con la indicazione della capienza massima del sito;
- II. allocazione dei veicoli nel rispetto della distanza minima di m. 1,50 dalle pareti di fabbricati con aperture e dai confini di proprietà, anche nel caso i cui non esistano fabbricati, al fine di impedire la propagazione di eventuali incendi verso terzi. Deve essere garantito il rispetto di una fascia libera di almeno 30 cm intorno all'intera sagoma dei singoli veicoli al fine di consentire le operazioni di movimentazione dei mezzi ed eventuali



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

interventi di soccorso, a tal riguardo ogni quattro veicoli deve essere presente un'area di manovra;

- III. possesso di disoleatore o di analogo sistema, debitamente autorizzato dall'organo competente (ATO nel caso di recapito in fognatura, Provincia nel caso di recapito nel suolo o in corpo idrico superficiale), idoneo a garantire il pretrattamento delle acque di piazzale a monte dello scarico, con indicazione della superficie in mq che il sistema è idoneo a servire;
- IV. certificazione rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori o da professionista tecnico abilitato attestante l'impermeabilità della pavimentazione dell'area e l'esecuzione delle relative pendenze a regola d'arte;
- V. dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo Economico 37/2008, relativa all'impianto idrico antincendio (laddove installato);
- VI. dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo Economico 37/2008, relativa agli impianti elettrici e di messa a terra;
- VII. destinazione urbanistica dell'area dove è ubicata la depositaria, espressamente certificata, conforme al Piano Regolatore, con le vie di accesso e di esodo;
- VIII. inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici, ecc.), con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
- IX. perimetrazione dell'area, con le vie di accesso e di esodo, con separazione netta (mediante idonea recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all'esercizio di altra attività;
- X. in caso di presenza di manufatti sull'area adibita a deposito o di manufatti in corso di realizzazione, gli stessi dovranno essere conformi alle norme edilizie e urbanistiche (con apposita indicazione corredata dai relativi permessi a costruire o dagli estremi della domanda di condono edilizio ove pendente);
- XI. indicazioni delle caratteristiche della depositaria, specificando i metri quadrati riservati all'area scoperta e/o all'area coperta e al locale chiuso.

Art. 5 - DOCUMENTAZIONE PER L'ISCRIZIONE

Ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti pubblici) e *ss.mm.ii.*, delle Circolari del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998, del Ministero dell'Interno n. 64 del 16 settembre 1998 e, da ultimo, della Circolare del Ministero dell'Interno n. 5886 del 10 aprile 2019, gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui agli artt. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495:

- domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante ovvero sottoscritta in forma analogica con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiara il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 da parte dei soggetti ivi indicati;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti oggettivi di cui all'art. 2, tra cui: visura camerale; documentazione comprovante la legittima disponibilità dell'area destinata a deposito (titolo di proprietà, contratto di locazione, concessione dal Demanio o da altro Ente etc.);



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- documentazione comprovante il possesso o la proprietà d'idonei carri soccorso, specificando il numero, la portata e allegando i fogli delle carte di circolazione degli stessi e copia della polizza di rischi d'esercizio;
- **per i centri di raccolta:** documentazione comprovante il possesso dei requisiti ulteriori di cui all'art. 3, tra cui: visura camerale; attestati di iscrizione negli appositi elenchi ivi indicati; copia delle autorizzazioni in materia ambientale.
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei locali e delle aree di custodia di cui all'art. 4, tra cui:
 - copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto, l'incendio e i rischi diversi;
 - documentazione (relazione tecnica ed elaborati grafici di un professionista tecnico abilitato) attestante l'idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi di cui all'art. 4, lett. j), del presente avviso;
 - documentazione attestante il rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare assicurando il rispetto della normativa del D.Lgs. 81/08;
 - estremi della S.C.I.A. o della licenza comunale per l'esercizio dell'attività di rimessa dei veicoli;
 - documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale (Autorizzazione Unica Ambientale);
 - documentazione attestante la rispondenza e il corretto funzionamento degli impianti;
 - dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7 del DM Sviluppo Economico 37/2008, relativa all'impianto idrico antincendio;
 - **relazione asseverata di un tecnico qualificato, iscritto all'albo professionale**, come già evidenziato, corredata anche da una planimetria in scala 1:200 in cui risultino evidenziate, come da Circolare del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998, il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti I); II); III); IV); V); VI); VII); VIII); IX); X); XI) del presente avviso.

Art. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONI DELLA DOMANDA

I soggetti interessati, compresi quelli già iscritti nel precedente elenco dei custodi autorizzati approvato da questa Prefettura, dovranno far pervenire l'apposita domanda, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 445/2000, debitamente compilata e **completa della documentazione richiesta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso,** tramite PEC al seguente indirizzo: **depenalizzazione.prefav@pec.interno.it**.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, produrre, tramite raccomandata o consegna a mano, una copia di cortesia cartacea della domanda con la relativa documentazione entro cinque giorni dal menzionato invio telematico. **Ai fini della tempestività e della completezza documentale sarà valutato esclusivamente l'invio della domanda effettuato a mezzo pec.**

L'imposta di bollo di euro 16,00 ove non sia utilizzato il pagamento in modalità virtuale secondo la disciplina vigente, potrà essere saldata con contrassegno cartaceo apposto sulla copia cartacea della domanda da trasmettersi a questa Prefettura, in originale, entro il citato termine dei cinque giorni dall'invio della PEC.

I soggetti iscritti nel citato elenco saranno abilitati alla custodia dei veicoli a motore sottoposti a



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

fermo, sequestro amministrativo od in stato di abbandono per la durata di un anno a decorrere dalla data di definizione della presente procedura e tale termine si intenderà prorogato automaticamente fino al nuovo aggiornamento per gli anni successivi, previa presentazione di apposita istanza di dichiarazione prosecuzione con allegate le certificazioni e polizze rinnovate. Le domande presentate prive di tutta o parte della documentazione richiesta non verranno prese in considerazione senza ulteriore comunicazione.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, si rimanda all'Area III-Ufficio Sequestri di questa Prefettura-UTG, al numero telefonico 0825798387 ed agli indirizzi di posta elettronica seguenti: alfonso.sica@interno.it ; giovanni.contardi@interno.it ; bettina.rauzzino@interno.it;

La Prefettura, sia prima della definitiva inclusione nell'elenco che durante l'esecuzione del servizio, potrà disporre ispezioni in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, presso il luogo adibito a depositaria.

Art. 7 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO

I veicoli depositati devono essere custoditi con la massima diligenza, al fine di impedire illecite rimozioni o asportazioni di parti di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, anche per i profili ambientali e di prevenzione incendi.

Risulta fondamentale che la sistemazione dei veicoli all'interno dell'area di deposito sia tale da garantire agevoli manovre di passaggio dei mezzi di soccorso evitando ogni movimentazione degli stessi veicoli sottoposti a custodia.

Il custode deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24, assicurando l'intervento su richiesta degli organi accertatori.

Nel deposito deve essere assicurata la vigilanza ininterrotta anche attraverso un sistema di videosorveglianza.

Deve essere predisposto e costantemente aggiornato un registro in cui sono separatamente elencati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, sequestro penale, fermo o custoditi ad altro titolo. Tale registro deve essere sempre disponibile per controlli degli organi di polizia o della Prefettura, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 215 *bis* del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Le ditte devono comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero intervenire in merito alle caratteristiche della depositaria e alla composizione e forma giuridica della compagine societaria.

Le ditte devono comunicare mensilmente la giacenza dei veicoli presso il proprio deposito.

- **Corrispettivi per il servizio di custodia ex art. 8 D.P.R. n. 571/1982:** per il servizio svolto dai custodi di cui all'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, le tariffe sono determinate sulla base del decreto prefettizio vigente al momento dell'esecuzione del servizio. Attualmente trova applicazione il decreto prefettizio n. 5409 del 22 gennaio 2025, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Avellino, con i relativi aggiornamenti periodici sulla base degli indici ISTAT. Le tariffe hanno carattere omnicomprensivo.

- **Corrispettivi per il servizio dei centri di raccolta ex D.M. n. 460/1999:** per il servizio svolto dai centri di raccolta di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. 22 ottobre 1999, n. 460, gli oneri



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

relativi allo svolgimento del servizio sono **esclusivamente** a carico degli Enti proprietari delle strade, da determinarsi secondo quanto previsto dal tariffario approvato dalla Provincia di Avellino con decreto presidenziale n. 36 dell'11 marzo 2026 e successive eventuali modifiche e integrazioni. Il rapporto economico afferente alle prestazioni rese dai centri di raccolta si instaura direttamente tra questi ultimi e gli Enti proprietari delle strade. **Nessun onere verrà riconosciuto, corrisposto o liquidato dalla Prefettura relativamente alle attività dei centri di raccolta**, ferma restando la competenza della Prefettura in ordine alla tenuta e alla gestione dell'elenco prefettizio.

Le ditte interessate devono indicare i veicoli eventualmente ancora in giacenza come residuo di precedenti esercizi riconducibili alla procedura in argomento, fornendo per ciascuno di essi i dati identificativi (targa, telaio e motivo dell'affidamento in custodia).

I requisiti di cui al presente avviso devono essere mantenuti, senza soluzione di continuità, per tutto per tutto il periodo di vigenza degli elenchi predisposti da questa Prefettura a seguito del presente avviso.

La perdita dei requisiti richiesti o l'accertata violazione delle prescrizioni di cui al presente avviso comporterà la cancellazione dall'elenco.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Avellino e sui siti istituzionali dei Comuni della Provincia, con i relativi allegati di cui segue apposito indice:

- Allegato B di cui al Provvedimento prefettizio n. 5409 del 22-01-2025 per le tariffe del servizio di custodia;
- Provvedimento Presidenziale n. 36 emesso in data 11-03-2026 dalla Provincia di Avellino con relativo tariffario per il servizio svolto dai centri di raccolta;
- Domanda di iscrizione negli elenchi di cui al presente avviso;
- Autocertificazione possesso requisiti soggettivi;
- Asseverazione di conformità di un tecnico qualificato.

L'elenco di cui trattasi potrà essere aggiornato sulla base di nuove richieste di iscrizione, a seguito di verifica della sussistenza dei sopraindicati requisiti soggettivi e oggettivi.

Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.

Avellino, *data del protocollo*.

IL PREFETTO
(Riflesso)